




Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Bologna


[www.ordingbo.it](http://www.ordingbo.it)

# **Ruolo e responsabilità del Committente**

**Guida alla sicurezza dei cantieri**







## Premessa

Sempre più spesso si leggono sui giornali articoli che parlano di incidenti nei cantieri edili. Molti di questi fatti gravi potrebbero essere evitati informando, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i soggetti coinvolti nella “catena sicurezza” e il primo anello è sicuramente il **COMMITTENTE**.

**Questo opuscolo vuole essere una guida, un Vademecum, una raccolta di consigli sulla sicurezza che conduca passo passo i Committenti alla buona gestione e quindi alla buona riuscita dell'opera (indipendentemente dalla sua complessità).**





**Il Committente**

**Ogni volta tu abbia la necessità di costruire una nuova opera edile o di intervenire su una esistente con lavori di ampliamento, riparazione, manutenzione (anche di piccola entità) ed installazione impianti: sei un COMMITTENTE.**

Ad esempio è un Committente:  
/ il Signor Rossi che fa ritinteggiare la sua villetta;  
/ la Signora Viola che decide di rifare a proprie spese, il bagno dell'appartamento dove vive in affitto;  
/ il Signor Bianchi, amministratore del condominio dove viene rifatto il tetto, che è una parte condominiale;  
/ il Signor Verdi proprietario del capannone industriale dove decide di installare pannelli fotovoltaici;  
Quindi tutti i privati cittadini proprietari di immobili, amministratori di condominio, titolari di aziende (anche agricole).







**Nel processo di realizzazione di un'opera il Committente è il primo anello della catena che riguarda la sicurezza, in quanto ha potere DECISIONALE e di SPESA.**

Questi due poteri gli permettono di scegliere i professionisti coinvolti (progettisti, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione) le imprese esecutrici dell'opera, in base alle qualifiche tecnico-professionali e in base a un criterio economico. Come vedremo successivamente, il Committente, in quanto parte attiva nella catena di realizzazione dell'opera, lo pone nella posizione di "primo responsabile" per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri, quindi soggetto ad obblighi e alle relative sanzioni.



Le responsabilità e le sanzioni applicabili al Committente non sono poche, c'è però la possibilità, nel caso in cui egli non abbia le capacità o non voglia gestire in prima persona i lavori, di nominare tramite una delega formale scritta un "Responsabile dei Lavori".

Il Responsabile dei Lavori può essere:

- una terza persona rispetto al Committente (anche privato cittadino);
- un professionista abilitato e qualificato (consulente esterno);
- un professionista abilitato e qualificato coinvolto nella progettazione (progettista, direttore dei lavori, coordinatore in fase di progettazione).

Tale delega di poteri deve avere i seguenti caratteri essenziali per essere considerata valida:

- deve essere un atto scritto con data certa;

- deve trasmettere (per iscritto) i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del Committente ed i corrispondenti poteri di spesa;
- deve essere accettata (per iscritto) dal delegato;


**Il Committente ha comunque il dovere non delegabile di controllo sull'operato del Responsabile dei Lavori.**

#### **CONSIGLIO**

Si consiglia di rivolgersi a un professionista esperto nel campo della sicurezza, in quanto gli obblighi da adempiere possono risultare piuttosto "burocratici"...



**Quando  
il Responsabile  
dei Lavori**






Quali obblighi ha  
il Committente  
(o il Responsabile  
dei Lavori)

Come figura cardine della sicurezza nei cantieri, il **Committente e Responsabile dei Lavori** deve attenersi alla **normativa vigente**, il **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, in particolare un articolo lo nomina e lo sanziona. Vediamo nelle varie fasi del processo edilizio come questo articolo entra in gioco e quali obblighi ci impone.

## \ Fase di progettazione dell'opera

1 Insieme al Progettista deve considerare la sicurezza dei lavoratori definendo le modalità e i tempi di realizzazione dell'opera da eseguire.






## \ Fase di progettazione dell'opera

2 Il D.Lgs. 81/08 prescrive nel caso di lavori privati soggetti a permesso di costruire, se l'importo lavori è superiore a € 00.000,00, nel caso siano state previste almeno DUE imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti), la nomina del CSP, professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. Se non è stato richiesto il permesso di costruire le funzioni del CSP sono svolte dal CSE, che pertanto deve essere nominato in fase di progettazione.


Al solo scopo di semplificazione, l'Ordine degli Ingegneri di Bologna, consiglia di nominare sempre il CSP contestualmente alla nomina del Progettista ogni volta che l'opera da eseguire preveda il coinvolgimento di più imprese (in adempimento alla Direttiva Europea 92/57/Cee) a prescindere dall'entità del cantiere o dalla presenza di rischi particolari. **Sanzione per non designazione del CSP, ove dovuto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400**

3 Deve condividere con il CSP e con il Progettista le scelte di sicurezza che dovranno concretizzarsi nei piani che il CSP deve predisporre: il PSC e il Fascicolo dell'Opera da usare per gli interventi di manutenzione futuri. **Sanzione per mancata redazione del PSC e del Fascicolo dell'Opera: sospensione del Titolo Abilitativo**



### **CONSIGLIO**

Viste le molteplici casistiche in cui ci si può trovare, si consiglia di rivolgersi a un professionista esperto nel campo della sicurezza.



## \ Prima dell'affidamento dei lavori

1 Nel caso che siano previste **almeno DUE imprese esecutrici** (anche non contemporaneamente presenti), **deve nominare il CSE**, professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica.


**Sanzione per non designazione del CSE, ove dovuto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400**

2 Se prevista la nomina del CSP o del CSE, trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

**Sanzione per mancata trasmissione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800**

3 Comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi i nominativi del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

**Sanzione per mancata comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800**





## \ Prima dell'affidamento dei lavori



4 Deve verificare, l' idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (artigiani singoli) che eseguiranno il lavoro richiesto attraverso il controllo dei documenti riportati di seguito.


**Sanzione per la mancata verifica dell' idoneità: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800**

Per la verifica dell' idoneità tecnico professionale le imprese affidatarie ed esecutrici devono consegnare al Committente:

- il POS;
- la CCIAA (validità 6 mesi dalla data di emissione) con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto;
- il DURC (validità 3 mesi dalla data di emissione);

**Sanzione per assenza del DURC: sospensione del Titolo Abilitativo**

- l' autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali;
- la dichiarazione di Organico Medio Annuo distinto per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile;
- la dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato ai Lavoratori dipendenti;
- il DVR riguardante macchine, attrezzature e opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività imprenditoriale.



## \ Prima dell'affidamento dei lavori



Per la verifica dell' idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi devono consegnare al Committente:

- la CCIAA (validità 6 mesi dalla data di emissione) con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto;
- il DURC (validità 3 mesi dalla data di emissione);

### **Sanzione per assenza del DURC: sospensione del Titolo Abilitativo**

- la dichiarazione circa la conformità delle attrezzature, macchine e opere provvisorie usate;
- l'elenco dei DPI in dotazione;
- attestati di formazione e di idoneità sanitaria.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, la verifica dell' idoneità tecnico- professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti.

**Per maggiore cautela e per semplificazione è fortemente consigliato richiedere, a QUALUNQUE soggetto coinvolto nell'opera (impresa esecutrice, subappalti, collaboratori familiari...), la documentazione COMPLETA (idoneità tecnico-professionale le imprese affidatarie ed esecutrici).**



## \ Prima dell'inizio dei lavori

1 Nel caso che sia presente UNA impresa e l'entità del cantiere sia di almeno 200 uomini- giorno o nel caso di almeno DUE imprese, il Committente deve inviare la Notifica Preliminare all'AUSL e alla DPL.

**Sanzione per il mancato invio della notifica: sospensione del Titolo Abilitativo**

2 Deve trasmettere all'Amministrazione concedente (solitamente al Comune) la Notifica Preliminare, il DURC e una dichiarazione che attesti la verifica dell'idoneità di ciascuna impresa.

**Sanzione per la mancata trasmissione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a €1.800**

3 Nel caso che dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di esse sia affidata a DUE o più imprese deve di conseguenza nominare il CSE.

**Sanzione per non designazione del CSE, ove dovuto: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400**

## \ Durante i lavori


1 Deve verificare che il CSE svolga correttamente il suo lavoro accertandosi che controlli che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi rispettino i vari piani di sicurezza e che operino nel rispetto delle norme.

2 Deve comunicare con adeguato preavviso al CSE l'accesso in cantiere di ogni impresa e lavoratore autonomo.

## \ Al termine dei lavori

1 Deve acquisire dal CSE il Fascicolo dell'opera aggiornato.

2 Deve farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione all'opera.





- 1** Se non possiede un'accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri, è **CONSIGLIATO** rivolgersi ad un professionista al fine di ricoprire la carica di Responsabile dei Lavori.
- 2** Individuare la figura del Coordinatore della Sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi "l'onorario più basso possibile", ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto.
- 3** Scegliere imprese di cui si fida e di riconosciuta capacità tecnico-professionale anche nell'applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere e non su una base puramente economica che privilegi "l'onorario più basso possibile"







Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Bologna

[www.ordingbo.it](http://www.ordingbo.it)

